

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

74° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 20 NOVEMBRE 1992

INDICE

Commissioni permanenti

5^a - Bilancio *Pag.* 3

Organismi bicamerali

Riforme istituzionali *Pag.* 24

BILANCIO (5^a)

VENERDÌ 20 NOVEMBRE 1992

43^a Seduta

Presidenza del Presidente
ABIS

Intervengono il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Reviglio e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Bonsignore.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (717)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Sugli ordini del giorno 0/717/1/5 e 0/717/2/5, il relatore DE VITO e il sottosegretario BONSIGNORE si dichiarano contrari.

Essi vengono separatamente posti ai voti e respinti.

Sull'ordine del giorno 0/717/3/5, il relatore DE VITO si rimette al Governo e il sottosegretario BONSIGNORE si dichiara favorevole.

L'ordine del giorno viene posto ai voti ed è accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore SPOSETTI illustra gli emendamenti 1.32 e 1.33, tendenti a creare risorse con l'oggetto specifico della destinazione per la legge n. 44, in materia di occupazione giovanile.

Intervengono sulla formulazione dell'emendamento il relatore DE VITO, nonché il senatore SPOSETTI.

I due emendamenti vengono poi separatamente posti ai voti ed accolti.

Contrari il relatore DE VITO e il sottosegretario BONSIGNORE, vengono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.25 e 0.1/1.

Contrari il relatore DE VITO ed il sottosegretario BONSIGNORE, gli emendamenti 1.1/3 e 1.1/2 vengono posti ai voti e respinti.

Si apre una discussione sugli emendamenti 1.17, 1.1 e 1.10.

Il relatore DE VITO si dichiara favorevole ai primi due, mentre il sottosegretario BONSIGNORE fa presente che è necessario eliminare il riferimento alla riduzione delle agevolazioni: concorda il relatore DE VITO.

Sulla nuova formulazione dell'emendamento 1.1 intervengono i senatori ZITO e PICANO, il relatore DE VITO, il sottosegretario BONSIGNORE, il senatore SPOSETTI e nuovamente il senatore PICANO, il quale fa presente che è necessario individuare la data relativa alle agevolazioni.

L'emendamento 1.17, trasformato in subemendamento all'emendamento 1.1 viene posto ai voti ed è accolto.

Contrari il relatore DE VITO ed il sottosegretario BONSIGNORE, vengono poi respinti gli emendamenti 1.10 e 1.10/1, trasformati in subemendamenti all'emendamento 1.1, mentre viene accolto l'emendamento 1.1.

Il senatore RUSSO Michelangelo ritira l'emendamento 1.18, mentre mantiene l'emendamento 1.19, che, posto ai voti, viene respinto.

Il senatore SPOSETTI ritira l'emendamento 1.20.

Viene quindi posto ai voti ed è respinto l'emendamento 1.2/1.

Il relatore DE VITO si dichiara favorevole all'emendamento 1.2/4, proponendo una integrazione nel senso che occorre far riferimento all'impegno dell'Agenzia per quanto concerne le province di Rieti e di Latina.

Il presidente ABIS invita a formulare un ordine del giorno al riguardo: condividono il senatore PICANO e il relatore DE VITO.

Il sottosegretario BONSIGNORE si dichiara contrario in quanto andrebbe fatto riferimento alla percentuale del 30 per cento.

L'emendamento 1.2/4 viene posto ai voti ed accolto, nella formulazione originaria, senza quindi l'integrazione proposta in un primo tempo dal relatore.

Vengono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 1.2/2, 1.2/3 e 1.11.

Viene considerato ritirato l'emendamento 1.12, in quanto trasformato in ordine del giorno.

Sull'emendamento 1.2, il relatore DE VITO fa presente che va tolto il riferimento alle iniziative indotte e che la lettera e) va variata nel senso di far riferimento al caso delle domande presentate ma non istruite, secondo i criteri del comma 2: condivide il presidente ABIS.

Il relatore DE VITO illustra quindi un subemendamento 1.2/6 e mette in luce le contraddizioni del Gruppo PDS, che mette in discussione accordi già conclusi.

Il senatore SPOSETTI respinge tali accuse, dichiarando il voto favorevole sul subemendamento 1.2/6, che, posto ai voti, viene accolto.

Il senatore REDI illustra l'emendamento 1.2/7, di contenuto analogo all'emendamento 1.11, in precedenza precluso, volto ad inserire una lettera f).

Il relatore DE VITO si dichiara contrario, in quanto le priorità sono state già elencate: condivide il sottosegretario BONSIGNORE.

Il subemendamento 1.2/7 viene posto ai voti ed è respinto.

Posto ai voti, viene quindi accolto, così come modificato, l'emendamento 1.2, mentre viene dichiarato precluso conseguentemente l'emendamento 1.11/1.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno 0/717/4/5

Il relatore DE VITO si rimette al Governo ed il sottosegretario BONSIGNORE si dichiara contrario.

Si decide quindi l'accantonamento dell'ordine del giorno.

Contrari il relatore DE VITO e il sottosegretario BONSIGNORE, viene respinto l'emendamento 1.26.

Il senatore RUSSO Michelangelo ritira l'emendamento 1.21 e illustra l'emendamento 1.30, sul quale si dichiara favorevole il relatore DE VITO: esso conseguentemente viene posto ai voti ed è accolto.

Il senatore SPOSETTI, nel ricordare l'emendamento 1.22, fa presente che occorre capire se una serie di progetti sia inserita o meno nel comma 8: dalla risposta dipende il voto del proprio Gruppo.

Il presidente ABIS fa presente che la documentazione del Governo risolve il problema.

Il senatore ZITO chiede che si opti per una formulazione solo di principio relativamente alle agevolazioni e fa presente che è necessario acquisire la documentazione del Governo sui progetti strategici.

Il senatore CROSETTA fa osservare che rimane irrisolto l'aspetto dei programmi strategici relativi all'intervento ordinario che, comunque, deve essere aggiuntivo rispetto alle altre aree per quanto riguarda il Mezzogiorno: su ciò il proprio Gruppo presenterà emendamenti all'Assemblea.

Il presidente ABIS si dichiara contrario agli emendamenti 1.22 e 1.27.

Il senatore RUSSO Michelangelo chiede come sia possibile prevedere mutui a favore dell'Agenzia, che è un istituto destinato ad essere soppresso.

Gli emendamenti 1.22 e 1.27 vengono posti ai voti e sono respinti.

Il relatore DE VITO propone una riformulazione dell'emendamento 1.3, per cui, tra l'altro, sia previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari sui programmi destinati al CIPE sui progetti strategici e sia riformulata la parte relativa alle aree, eliminando il riferimento alle tipologie di investimento.

Il senatore GAROFALO si dichiara per un riferimento solo alle aree di maggior ritardo, mentre il senatore PICANO fa osservare che deve essere interessato tutto il Mezzogiorno (e non solo le sue aree depresse).

Il sottosegretario BONSIGNORE fa presente che la riformulazione del relatore risolve i problemi.

Ha quindi la parola il ministro REVIGLIO, il quale, nel far presente che vi sono stati colloqui a livello comunitario, peraltro non conclusi, informa che si attende per la decisione finale l'iter del decreto-legge in esame. Vi sarebbe una disponibilità ad autorizzare solo 10.000 miliardi per le agevolazioni e 10.000 miliardi per le infrastrutture. È essenziale mantenere la percentuale del terzo per gli investimenti, nell'intesa comunque, più in generale, che si affronti il problema della durata dell'intervento straordinario e che il comma 2 del decreto risulti in linea con le prescrizioni comunitarie. Si sono aperti degli spiragli per il futuro in materia di agevolazioni, mentre l'atteggiamento è stato più aperto per quanto riguarda le infrastrutture. La contrarietà si è avuta per le nuove agevolazioni utilizzate in parte per le infrastrutture: occorre quindi dare priorità al pagamento del 35 per cento di cui alla norma.

Egli conclude facendo presente che è necessario tener conto dell'orientamento comunitario, in quanto in caso contrario si potrebbero avere conseguenze spiacevoli nei rapporti finanziari tra Stato e imprese in Italia.

Il senatore CROCETTA fa osservare che questa posizione del Governo va chiarita, in quanto essa non sarebbe in grado di eludere il *referendum*.

Il relatore DE VITO riformula l'emendamento 1.3 tenendo conto delle indicazioni del Governo e il ministro Reviglio conferma che va inserito il riferimento alle infrastrutture, così come richiesto dalla Cee.

Il senatore ZITO fa osservare che la portata dei testi che si stanno approvando va chiarita: per esempio, vi sono progetti strategici che non interferiscono sulle infrastrutture. Si dichiara poi contrario ad inserire le aree depresse del Centro-nord e manifesta la necessità di un chiarimento del riferimento ai territori: a suo avviso, al momento, il richiamo è a quelle aree di cui al testo unico 218 del 1978.

Il relatore DE VITO dissente da tale valutazione, in quanto il riferimento del comma 1 è più ampio sulla base del testo votato. Egli fa poi presente che l'intesa raggiunta andava nel senso di riservare una parte degli aiuti al Mezzogiorno, prevedendo l'incentivazione e le infrastrutture per tutto il territorio nazionale: altrimenti, non si evita la prova referendaria, non approvandosi il provvedimento.

Il presidente ABIS ricorda che, se non si approva ora il decreto, la materia dovrà essere ripresa nel 1993.

Si sviluppa sull'argomento del comma 8 una discussione cui prendono parte i senatori PICANO e GAROFALO e il presidente ABIS.

Il senatore SPOSETTI chiede che per intanto venga accantonato il comma 8 ed i relativi emendamenti, per una ripresa dell'esame in Assemblea: condividono tale proposta i senatore Picano ed il relatore DE VITO, mentre dissente il senatore ZITO.

Si conviene di accantonare gli emendamenti al comma 8.

Interviene quindi il senatore SPOSETTI che osserva, in merito al comma 9, che sarebbe opportuno modificare il riferimento al Ministro per il Mezzogiorno con quello al Ministro del bilancio.

Il relatore DE VITO fa presente che per il momento esiste il Ministro del Mezzogiorno e che quindi è inopportuno mutare la dizione. Osserva poi che si potrebbero rinviare a martedì prossimo le questioni non risolte nella seduta di oggi.

Il presidente ABIS ritiene che nella giornata di martedì sarà difficile trovare tempo per discutere il provvedimento in esame.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.24.

Il sottosegretario BONSIGNORE osserva che tale emendamento pone dei problemi ad avviso del Ministro del tesoro.

L'emendamento è quindi ritirato dai presentatori.

Sono quindi approvati gli emendamenti 1.4 e 1.5.

Il senatore PUTIGNANO ritira gli emendamenti 1.14, 1.15 e 1.16, preannunciando la loro trasformazione in ordini del giorno per l'Assemblea.

Riprende l'esame dell'ordine del giorno 0/717/4/5, nel testo riformulato dal senatore Redi, che era stato accantonato.

Il relatore DE VITO si dichiara favorevole, mentre il sottosegretario BONSIGNORE si dichiara contrario.

Posto ai voti, l'ordine del giorno risulta quindi respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge di conversione, essendo rimasti accantonati gli emendamenti al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge.

Dopo espressione di parere contrario da parte del relatore DE VITO e del sottosegretario BONSIGNORE, è respinto l'emendamento 0.5.

Respinto l'emendamento 0.3/1, si passa all'esame dell'emendamento 0.3.

Il relatore DE VITO fa presente che tra gli emendamenti successivi non esistono problemi di incompatibilità. In ogni caso sarebbe opportuno riservare al relatore il tempo per provvedere ad un coordinamento tra di essi.

Il senatore SPOSETTI propone di rinviare le questioni rimaste sospese a martedì prossimo, affinché il Governo e il relatore elaborino un nuovo testo.

Il senatore CROSETTA si riserva di intervenire sul merito di tali questioni, poiché i ritardi all'approvazione del provvedimento all'ordine del giorno non dipendono dalla sua parte politica.

Il presidente ABIS rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento a martedì prossimo, nell'intesa che in quell'occasione ci si limiterà alla votazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (717)

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato della Repubblica,

considerando che i senatori della Repubblica, così come tutti gli italiani, hanno ragione di pensare che nel nostro paese gli acquisti di immobilizzazioni tecniche che beneficiano di finanziamenti statali vengono di sovente effettuati a prezzi superiori a quelli normali di mercato;

attesto che una parte del maggior prezzo di vendita rimane ai fornitori, mentre una quota non indifferente viene ristornata ad intermediari che la cronaca ha spesso identificato tra i parlamentari o comunque tra uomini legati a partiti politici;

osservando che questa prassi è generalizzata, e non è quindi riconducibile alla legge 1° marzo 1986, n. 64, o ad altre leggi di finanziamento al Mezzogiorno: il Senato si rende conto che questa prassi riguarda tutto il paese;

in relazione alla discussione sulla conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, il Senato,

impegna il Governo:

a costituire una commissione d'inchiesta che effettui, con metodo del campione, sondaggi sui margini industriali e sulle spese commerciali delle imprese che hanno venduto cespiti inclusi negli investimenti di cui alla delibera CIPI con copertura finanziaria sul rifinanziamento dell'intervento straordinario previsto dal decreto n. 415 ai gruppi FIAT, ENI, SNIA Bpd, Barilla e Piaggio.

I sondaggi saranno effettuati con l'obiettivo di individuare eventuali operazioni riconducibili a finanziamenti impropri a partiti politici ovvero veri e propri atti riconducibili a comportamenti scorretti verso lo Stato che finanzia l'investimento.

I suddetti gruppi avviseranno i loro fornitori che le loro offerte saranno approvate con la condizione che essi accettino a priori l'eventualità di essere selezionati per il sondaggio, al cui buon esito è subordinata l'erogazione del finanziamento previsto nei contratti di programma.

In assenza della possibilità di accesso presso la contabilità dei fornitori della commissione del Senato, il gruppo viene escluso dalla possibilità di ottenere finanziamenti pubblici a valere sul decreto n. 415 nonchè su qualsiasi altra legge.

(0/717/1/5)

PAGLIARINI, LORENZI, ROVEDA

Il Senato,
raccomanda al Governo:

di prendere atto della gravissima situazione dell'economia in generale e delle piccole e medie imprese in particolare nelle regioni della Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli, e del gravissimo impatto che tale situazione di crisi ha ed avrà nei prossimi mesi sull'occupazione.

In relazione a tale situazione di emergenza,

il Senato impegna il Governo:

a predisporre e rendere immediatamente operativo un decreto-legge per finanziare incentivi alle attività produttive delle piccole e medie imprese, che abbia le stesse caratteristiche qualitative e quantitative del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, i cui fondi potranno essere liquidati dal Tesoro solo in concomitanza a parallele ed identiche erogazioni sul nuovo decreto per i territori del Nord colpiti da declino industriale.

(0/717/2/5)

PAGLIARINI, LORENZI, ROVEDA

Il Senato,

considerato che la Calabria si colloca all'ultimo posto tra le regioni italiane per quanto riguarda quasi tutti i principali indicatori economici e sociali;

che nella passata legislatura il Governo aveva presentato un disegno di legge recante «Interventi per lo sviluppo della regione Calabria», approvato dalla Camera dei deputati, discusso al Senato e poi decaduto per l'anticipato scioglimento delle Camere;

che al predetto disegno di legge era stata assicurata la relativa copertura nella legge finanziaria;

che inoltre tra i progetti strategici annunciati dal Governo era compreso anche, come unico avente valenza territoriale, quello relativo alla Calabria;

invita il Governo:

ad elaborare, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8 del decreto-legge n. 717, un progetto strategico territoriale, adeguatamente finanziato e finalizzato allo sviluppo della regione Calabria.

0/717/3/5

ZITO, PISTOIA, GAROFALO

Il Senato,

invita il Governo ad assumere, con decorrenza immediata, l'iniziativa atta al rispetto della delibera CIPI del 3 agosto 1988, n. 374, laddove stabilisce la decadenza della concessione di agevolazioni per le province di Latina e di Rieti al 31 dicembre 1992, secondo la seguente formulazione:

nei territori della provincia di Latina e dell'ex comprensorio di Rieti-Cittaducale, per i quali la Comunità europea ha disposto al 31 dicembre 1992 il termine ultimo utile per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle attività produttive, alle relative domande di intervento acquisite, complete della prescritta documentazione, entro il 30 giugno 1992, il Governo è invitato a provvedere a che vengano esaminate ed emessi i relativi provvedimenti entro il 31 dicembre 1992.

0/717/4/5 (Nuovo testo)

REDI

EMENDAMENTI**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: «14.000», con le altre: «4.507».

1.25**PAGLIARINI**

Al comma 1, sostituire la parola «14.000» con la parola «13.800» e la parola «3.275» con la parola 3.075».

1.32**SPOSETTI, RUSSO Michelangelo, GAROFALO,
GIOVANOLLA**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Per le esigenze della legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1994».

1.33**SPOSETTI, RUSSO Michelangelo, GAROFALO,
GIOVANOLLA**

All'emendamento 0.1 introdurre le seguenti modificazioni:

Alla lettera a), sostituire la frase: «nelle aree del territorio nazionale», con la seguente: «in tutte le aree del territorio nazionale»;

alla lettera b), aggiungere la frase: «la composizione dell'organismo è definita in percentuale delle imposte dirette, indirette e dei contributi sociali versati all'erario per l'anno 1991»;

alla lettera c), aggiungere la frase: «, del centro e del nord e contestuale creazione di un istituto di sviluppo per il nord e di un istituto di sviluppo per il centro»;

la lettera d) è eliminata.

0.1/1**PAGLIARINI**

Dopo la parola: «sociale» inserire la parola: «motivatamente».

1.1/3**PAGLIARINI**

Inserire la seguente lettera e):

«e) Le agevolazioni sono concesse esclusivamente a piccole e medie imprese che garantiscono l'assunzione di almeno 5 unità nel corso del 1993».

1.1/2

PAGLIARINI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il CIPE e il CIPI, nell'ambito delle rispettive competenze, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa CEE in materia di concorrenza e di aiuti regionali;

b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri l'intervento straordinario nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;

c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;

d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria, non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo».

1.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

All'emendamento 1.1, al comma 2, dopo le parole: «rispettive competenze», aggiungere le parole: «entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto».

1.17 (Nuovo testo)

RUSSO Michelangelo, SPOSETTI, BACCHIN,
CAVAZZUTI, GIOVANOLLA

Aggiungere all'emendamento 1.10 le seguenti parole: «il bilancio 1992 deve essere accompagnato dalla relazione di una Società di revisione autorizzata dal Ministro dell'industria che ne attesti l'attendibilità.

Il bilancio sottoposto al CIPE e al CIPI, oltre che dalla relazione identificata nel paragrafo precedente, è corredato da preventivi di stato patrimoniale, in conto economico e rendiconto finanziario per gli anni 1993, 1994 e 1995. La Società di revisione attesta la ragionevolezza anche di questi documenti».

1.10/1

PAGLIARINI

All'emendamento 1.1, al comma 2, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b) le sovvenzioni sono subordinate alla verifica da parte degli Istituti finanziatori, oltre che delle garanzie patrimoniali, dell'effettiva capacità dell'impresa di inserirsi positivamente nel processo produttivo nazionale e comunitario; alla verifica di provata capacità degli amministratori responsabili nella conduzione dell'azienda (mancanza di fallimenti, amministrazione controllata, stato dei bilanci negli ultimi 3 anni)».

1.10 (Nuovo testo)

REDI

Al comma 2, aggiungere infine il comma 2-bis:

«2-bis. Il CIPI avvia un sistema di monitoraggio sulle iniziative agevolate ai fini della valutazione dei risultati della trasparenza di gestione degli incentivi».

1.18

RUSSO Michelangelo, SPOSETTI, BACCHIN,
CAVAZZUTI, GIOVANOLLA

Al comma 2, aggiungere infine il comma 2-ter:

«2-ter. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno trasmette, entro il 28 febbraio 1993, alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione sulle agevolazioni concesse di cui al comma 2».

1.19

RUSSO Michelangelo, SPOSETTI, BACCHIN,
CAVAZZUTI, GIOVANOLLA

Al comma 3, sostituire le parole: «Restano ferme le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64, per gli interventi di agevolazione delle» con le parole: «Hanno priorità nella concessione delle agevolazioni gli interventi nelle».

1.20

RUSSO Michelangelo, SPOSETTI, BACCHIN,
CAVAZZUTI, GIOVANOLLA

Nella lettera a), dell'emendamento 1.2 aggiungere le parole: «sono escluse dalle agevolazioni le imprese che fanno parte direttamente o indirettamente di Gruppi il cui fatturato consolidato nell'anno 1991 ha superato i 100 miliardi».

1.2/1

PAGLIARINI

All'emendamento 1.2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) richiesti con domanda acquisita dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, purchè:

- 1) siano stati avviati a realizzazione gli investimenti;
- 2) siano riferiti ad iniziative indotte dalla realizzazione dei contratti di programma;
- 3) siano stati stipulati i contratti di locazione finanziaria con società convenzionate o siano stati deliberati o approvati dagli istituti di credito abilitati».

1.2/4

Russo Michelangelo

Alla lettera e.1 dell'emendamento 1.2 sopprimere il punto e virgola e aggiungere le parole: «purchè il margine industriale dei fornitori sia in linea con le loro altre vendite ed i beni risultino già fisicamente installati e funzionanti».

1.2/2

PAGLIARINI

*Alla lettera e.2, dell'emendamento 1.2 sopprimere il punto e virgola e aggiungere: «purchè i margini delle società di leasing non superino di 5 punti percentuali il *prime rate* alla data di stipula del contratto ed i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria risultino esistenti fisicamente ed effettivamente utilizzati dalle imprese agevolande».*

1.2/3

PAGLIARINI

All'emendamento 1.2, aggiungere le parole: «Gli interventi richiesti con domanda acquisita dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, per i quali non risultino ancora definite le istruttorie da parte degli istituti di credito sono regolati dalle norme di cui al precedente comma 2».

1.2/6

DE VITO

Al comma 3, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli Istituti di credito convenzionati con le regioni stesse ai sensi dell'articolo 9, comma 14, della legge 1° marzo 1986, n. 64, fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente decreto;

e) richiesti con domanda acquisita dagli Istituti abilitati; tra questi interventi hanno priorità quelli per i quali:

1) siano stati avviati a realizzazione gli investimenti;

2) risultino stipulati i contratti di locazione finanziaria con le società convenzionate o risultino deliberati o approvati dagli Istituti di credito alla data dell'entrata in vigore del presente decreto;

3) non risultino ancora definite le istruttorie da parte degli Istituti di credito e per i quali interventi, ai soli fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, si procede ad una preventiva valutazione con i criteri, modalità e procedure previste dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 e successive modificazioni.

In ogni caso il provvedimento di concessione per gli interventi di cui ai punti 1 e 2 della lettera e), ha durata limitata a 24 mesi, termine entro il quale il programma di investimento deve essere completato; detto termine può essere eccezionalmente prorogato per non oltre 6 mesi per cause di forza maggiore».

1.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

All'emendamento 1.11 sopprimere la parola: «anche» (attraverso anche il controllo).

Aggiungere: «e l'analisi degli stati patrimoniali, dei conti economici e dei rendiconti finanziari preventivi per i successivi tre esercizi. L'attendibilità dell'ultimo bilancio disponibile è attestata da una società di revisione autorizzata dal Ministero dell'industria».

1.11/1

PAGLIARINI

L'articolo 1, comma 3, lettera e), è sostituito dal seguente:

«e) sono comprese per la priorità le domande acquisite dagli istituti abilitati anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992 n. 363, relativa all'ampliamento di stabilimenti esistenti per i quali venga accertata da parte degli Istituti finanziatori la validità dell'iniziativa in atto attraverso anche il controllo dei bilanci degli ultimi 3 anni».

1.11 (Nuovo testo)

REDI

(Successivamente trasformato nel subemendamento 1.2/7)

All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la frase seguente: «nei territori della provincia di Latina e dell'ex comprensorio di Rieti-Cittaducale, per i quali la Comunità europea ha disposto al 31 dicembre 1992 il termine ultimo utile per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle attività produttive, alle relative domande di intervento acquisite, complete della prescritta documentazione, entro il 30 giugno 1992, è riconosciuto carattere di priorità nell'esame istruttorio e nelle deliberazioni concessorie da parte dell'Agenzia per il Mezzogiorno, che è impegnata a completarne la valutazione e ad adottare le relative delibere formali entro e non oltre il termine indicato del 31 dicembre 1992 anche in deroga ai vincoli ed ai limiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge dell'11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359. Nel caso di impossibilità materiale a provvedere o ad esaurire l'esame delle domande *de quo* per le stesse si applicano le norme temporali proprie delle istanze di cui al decreto-legge n. 415, anche in deroga alla delibera CIPI n. 374 del 3 agosto 1988, punto 4».

1.12

REDI

Al comma 3, aggiungere il seguente punto f):

«f) se le aspettative superano l'ammontare totale rifinanziato di 125.876, si procede al riparto pro-quota».

1.26

PAGLIARINI

Al comma 7, sostituire le parole: «nell'ambito del territorio delle regioni del Mezzogiorno» con le parole: «con priorità nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati».

1.30

Russo Michelangelo

Al comma 7, sostituire le parole: «sentite le regioni» con le parole: «d'intesa con le regioni»; sostituire altresì le parole: «nell'ambito del territorio delle regioni del Mezzogiorno» con le parole: «nell'ambito delle stesse regioni interessate».

1.21

RUSSO Michelangelo, SPOSETTI, BACCHIN,
CAVAZZUTI, GIOVANOLLA

Sopprimere il comma 8.

1.22

RUSSO Michelangelo, SPOSETTI, BACCHIN,
CAVAZZUTI, GIOVANOLLA

Il comma 8 è soppresso.

1.27

PAGLIARINI

Aggiungere al comma 8, modificato dal relatore le seguenti parole:

«Il capitale e gli interessi dei mutui sono rimborsati dalle regioni nei cui territori verranno effettuati gli investimenti con fondi che esse si procureranno tramite l'incremento delle aliquote ICI. I mutui contratti ai sensi di questo comma non possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato».

1.3/1

PAGLIARINI

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per la realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti nei settori dell'industria, del turismo e dell'agro alimentare nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, nonché per la concessione delle agevolazioni previste dai commi 2 e 3, entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE, è autorizzato il ricorso a mutui da contrarre tramite primari Istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in deroga all'articolo 17, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 di cui 200 per il rifinanziamento della legge 28 febbraio 1986, n. 44. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata per l'anno precedente».

1.3

IL RELATORE

L'articolo 1, comma 8, è sostituito dal seguente:

«8. Per il recupero, restauro e valorizzazione dei beni culturali, monumentali ed archeologici, dei territori compresi nelle zone di intervento del Mezzogiorno l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è autorizzata a contrarre mutui tramite primari istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del Bilancio e della programmazione economica, in deroga all'articolo 17, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64 per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata per l'anno precedente».

1.13

REDI

Al comma 8, sopprimere le parole: «della ricerca scientifica, dell'ambiente, dei sistemi territoriali, del turismo, dei beni culturali e dell'agroalimentare»; sostituire le parole: «entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE»; con le parole: «entro i limiti del 65 per cento delle risorse disponibili»; sopprimere infine le parole da: «all'uopo integrato dal Ministro per i problemi delle aree urbane» fino alla fine del comma.

1.23

RUSSO Michelangelo, SPOSETTI, BACCHIN,
CAVAZZUTI, GIOVANOLLA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma 9-bis:

«9-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia per la programmazione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede al recupero delle anticipazioni dell'IVA, effettuate a favore dei concessionari, relative ad opere trasferite o convenzionate da parte dell'Agenzia. Le risorse oggetto del recupero vengono acquisite alla programmazione per il finanziamento degli interventi di cui al comma 3».

1.24

RUSSO Michelangelo, SPOSETTI, BACCHIN,
CAVAZZUTI, GIOVANOLLA

Il comma 11 è soppresso.

1.4

IL RELATORE

Il comma 12 è soppresso.

1.5

IL RELATORE

Aggiungere, dopo il comma 12 il seguente comma:

«12-bis. Alle iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali è concessa la facoltà di optare tra il finanziamento agevolato, accordato dagli istituti di credito a fronte della spesa ammessa per gli investimenti fissi e per le scorte delle materie prime e semilavorate ed un maggior contributo in conto capitale pari al valore attuale del contributo in conto interessi, determinato a norma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 quarto comma lettera a), spettante sul finanziamento approvato.

Il valore attuale del contributo in conto interessi sarà determinato applicando un tasso pari alla parte del tasso di riferimento facente carico allo Stato per il credito agevolato.

La facoltà può essere esercitata entro due mesi dalla data di emissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte dell'Agenzia».

1.14

PUTIGNANO

Aggiungere, dopo il comma 12, i seguenti commi:

«12-bis. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni e le importazioni di beni effettuate, anche tramite commissionari, per essere impiegati nella costruzione di nuovi stabilimenti industriali ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive integrazioni e modificazioni nonché le prestazioni di servizi di trasporto, assemblaggio e montaggio dei beni medesimi ed ogni altra prestazione di servizi inerenti alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali purchè contenute entro il totale delle spese ammesse dall'Agenzia per la promozione e lo sviluppo nel Mezzogiorno alle agevolazioni della legge 1º marzo 1986, n. 64.

I soggetti che intendono avvalersi delle facoltà di cui al precedente comma devono darne comunicazione scritta al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare delle spese ritenute ammissibile alle agevolazioni, come risultante dalla richiesta delle stesse, la cui copia dovrà essere allegata alla comunicazione, e devono trasmettere, entro due mesi dal ricevimento, copia del provvedimento delle agevolazioni concesse.

I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al presente articolo devono, entro il mese successivo a quello in cui le operazioni di cui al primo comma superano l'ammontare delle spese ritenute ammissibile o di quello ammesso alle agevolazioni, darne comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e versare, entro i termini di cui all'articolo 27 e dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive integrazioni e modificazioni, ed indipendentemente dalle risultanze di tali liquidazioni, la differenza fra ammontare dell'imposta dovuta in base alle operazioni effettuate ai sensi del primo comma e l'ammontare dell'imposta dovuta sull'ammontare delle spese ritenute ammissibili o di quella ammessa alle agevolazioni.

I soggetti che non versano in tutto od in parte l'imposta dovuta a norma del precedente comma sono puniti con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta. La pena pecuniaria prevista nel comma precedente non si applica se entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di pagamento venga eseguito il versamento dell'imposta con la maggiorazione del dieci per cento a titolo di sopratassa».

1.15

PUTIGNANO

Dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:

«12-bis. Entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno fissa, con proprio decreto, le modalità ed i termini, con criteri snelli improntati a certezza ed automaticità, per l'approvazione delle domande da parte degli istituti di credito abilitati per l'emissione del provvedimento delle agevolazioni e per l'erogazione delle medesime.

Con lo stesso decreto, previo accordo con l'Associazione Bancaria Italiana, devono essere determinate le commissioni dovute agli istituti di credito abilitati per l'istruttoria delle pratiche, che dovranno essere interamente pagate dai promotori delle iniziative, e le modalità per l'erogazione del contributo in conto capitale da parte del sistema bancario, speciale o ordinario.

La negoziazione di cui al precedente comma può essere fatta trascorsa invano tre mesi dalla richiesta di erogazione avanzata dall'Agenzia.

Gli interessi relativi alla negoziazione sono a carico dello Stato e sono liquidati direttamente dall'Agenzia all'istituto di credito che ha negoziato il contributo».

1.16

PUTIGNANO

EMENDAMENTI

al disegno di legge di conversione

Apporre dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione il seguente articolo:

«1-bis.

I commi 15, 16 e 17 dell'articolo 17, della legge n. 64 del 1986, sono abrogati.

0.5

PAGLIARINI, SPERONI

Aggiungere le seguenti lettere:

«f) commenti sui risultati ottenuti in termini di nuovi posti di lavoro;

g) commenti sulla struttura e sui costi del personale dell'agenzia e sui suoi consulenti, e suggerimenti su come utilizzarli in futuro nel modo migliore.

Il rapporto è corredato da allegati analitici e nominativi in ognuno dei sette paragrafi».

0.3/1

PAGLIARINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. ... - 1. A decorrere dal 1° maggio 1993 l'Agenzia per il Mezzogiorno è soppressa.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno presenta al Presidente del Consiglio un dettagliato rapporto contenente l'inventario di tutti gli interventi e progetti realizzati o avviati a realizzazione o non ancora iniziati alla predetta data in conformità della legge 1° marzo 1986, n. 64, con particolare riguardo:

- a) ai progetti speciali e al loro stato di attuazione;
- b) alla realizzazione delle opere di completamento e al loro trasferimento agli enti competenti per legge, con particolare riferimento al patrimonio progettuale degli schemi idrici;
- c) all'incentivazione delle attività produttive, con l'indicazione dell'ammontare delle iniziative agevolate e di quelle le cui domande sono tuttora in istruttoria o risultano approvate dagli istituti di credito;
- d) all'attività degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno;
- e) all'utilizzo degli stanziamenti assegnati dalla citata legge n. 64 e a quelli residui, sia di competenza che di cassa».

0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. ...

1. A decorrere dal 1° maggio 1993 le attribuzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previste dal testo unico del marzo 1978, n. 218, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e dalle altre leggi vigenti, sono assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri che vi provvede direttamente o delegandole ad un Ministro o ad un Sottosegretario di Stato.

A decorrere dalla stessa data il Dipartimento per il Mezzogiorno previsto dall'art. 3 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è soppresso e all'espletamento dei compiti ad esso affidati provvede temporaneamente il Dipartimento per gli Affari economici del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito con D.P.C.M. 10 settembre 1992».

0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo 2:

«Art. 2.

1. Entro il 31 marzo 1993, cessa l'intervento straordinario nel Mezzogiorno ai sensi della legge 1º marzo 1986, n. 64 e del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. A decorrere dalla data di cessazione di cui al comma 1 il Ministro del bilancio e della programmazione economica subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo all'Agenzia per la programmazione dello sviluppo del Mezzogiorno e agli altri enti previsti dalla normativa vigente».

0.4

**RUSSO Michelangelo, SPOSETTI, BACCHIN,
CAVAZZUTI, GIOVANOLLA**

All'emendamento 0.1 introdurre le seguenti modificazioni:

Alla lettera a), sostituire la frase: «nelle aree del territorio nazionale», con la seguente: «in tutte le aree del territorio nazionale»;

alla lettera b), aggiungere la frase: «la composizione dell'organismo è definita in percentuale delle imposte dirette, indirette e dei contributi sociali versati all'erario per l'anno 1991»;

alla lettera c), aggiungere la frase: «, del centro e del nord e contestuale creazione di un istituto di sviluppo per il nord e di un istituto di sviluppo per il centro»;

la lettera d) è soppressa.

0.1/1

PAGLIARINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le Commissioni bilancio della Camera e del Senato, uno o più decreti delegati per disciplinare il trasferimento degli interventi straordinari della cessata Agenzia sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidamento ad un apposito organismo all'uopo individuato degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la

concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree del territorio nazionale individuate dal CIPE;

b) attribuzione ad un organismo nazionale di funzioni tecniche per il sostegno dell'attività di programmazione e di coordinamento delle grandi infrastrutture a rete di carattere nazionale nei settori dell'acqua, dell'ambiente, dei trasporti, dei sistemi territoriali, dei beni culturali.

Tale organismo provvede altresì al completamento e al trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione e gestione delle infrastrutture in corso di realizzazione alla data del presente decreto.

I relativi programmi sono sottoposti all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi finanziarie;

c) conferimento delle partecipazioni finanziarie della cessata agenzia per il Mezzogiorno nell'ISVEIMER, IRFIS e CIS e negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge 64 ad un apposito Istituto di sviluppo per il Mezzogiorno a carattere polifunzionale, prevalentemente finanziario e creditizio, ai fini dell'espansione e qualificazione del sistema produttivo nei territori meridionali;

d) utilizzazione del personale degli organismi dell'intervento straordinari per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge».

0.1

IL RELATORE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

VENERDÌ 20 NOVEMBRE 1992

Presidenza del Presidente
Ciriaco DE MITA

La seduta inizia alle ore 10,30.

DISCUSSIONE DEI RAPPORTI DEI COMITATI

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti alla parte prima, Forma di Stato e regionalismo, dello schema di ordine del giorno.

Viene esaurito, con l'approvazione di alcune modifiche, l'esame dei primi tre punti della parte.

(La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 15,15).

Apprezzate le circostanze e con il consenso dei gruppi presenti il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di martedì 24 novembre alle ore 10.

La seduta termina alle 15,20.